

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

ESPORTAZIONI

Chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art.8, co.1 lett.b) del d.P.R. n.633/72

L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'indirizzo della Corte europea di cui alla sentenza causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, ha ammesso che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applica sia quando il bene viene esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esce dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Viene, inoltre, ammessa la recuperabilità dell'Iva nel frattempo versata in sede di regolarizzazione, alternativamente mediante l'emissione di una nota di variazione ex art.26, co.2 d.P.R. n.633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, oppure mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.546/92, entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Infine, il contribuente può persino esimersi dal versamento dell'imposta, qualora la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti ai fini della regolarizzazione e riesca a procurarsi prova dell'avvenuta esportazione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.98, 10/11/2014)

AGEVOLAZIONI

Disciplinati i voucher per la digitalizzazione delle imprese

L'agevolazione consiste nel finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto degli aiuti "de minimis", al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. L'obiettivo è sostenere l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; la connettività a banda larga e ultralarga; il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle imprese.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 23/09/2014, G.U. n.269 del 19/11/2014)

ASSOCIAZIONI

Tracciabilità delle movimentazioni di associazioni senza fini di lucro e pro-loco

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'obbligo previsto ex art.25, co.5 L. n.133/99, in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie di società e associazioni sportive dilettantistiche, si rende applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco. L'Agenzia delle Entrate invoca la sussistenza di un chiaro collegamento tra tale obbligo e la possibilità di continuare ad applicare il regime forfettario concesso dalla citata legge, ampliandone tuttavia l'ambito di soggezione non solo ai soggetti che in concreto abbiano esercitato l'opzione per il regime forfettario, ma anche a coloro che ne siano solo potenziali destinatari. Inoltre, qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per il regime speciale, l'applicazione del regime ordinario dovrà avvenire a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti, secondo le regole generali previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.102, 19/11/2014)

Oggetto: PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Rammentiamo ai Sigg.ri clienti che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2014 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2015 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2014

Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori a 1.000 euro (e quindi non possano essere pagate in contante), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione secondo quanto sopra visto, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2014 ed adottare anche in previsione del prossimo avvio del 2015.

Amministratore senza compenso	<p>È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta.</p>
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno	<p>L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.</p> <p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2015 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2015; • mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima tranche mensile; • mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; • etc..
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria	<p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2015), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati.</p> <p>Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.</p>
Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione	<p>L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di ottobre 2015: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2015; • mese di ottobre 2015 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2015).
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	<p>Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2011, abbia assunto la seguente delibera:</p> <p>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2011 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare".</p> <p>In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.</p> <p>Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola:</p>

“... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”.

Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società.

Il compenso già deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato ed, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2014

Entro il prossimo **29 dicembre 2014** (l'ordinario termine del 27 dicembre cade di sabato) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2014.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013

Æ

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;

6035

Æ

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2014;
- soggetti cessati prima del 30 novembre 2014 (mensili) o del 30 settembre 2014 (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2014 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);
- soggetti che nel corso del 2014 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;
- soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art.27 D.L. n.98/11;
- soggetti che nel corso del 2014 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati (art.34, co.6 d.P.R. n.633/72);
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n.398/91;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art.74, co.6 d.P.R. n.633/72);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
I metodi per determinare l'acconto Iva 	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al mese di dicembre 2013 per i contribuenti mensili; • al saldo dell'anno 2013 per i contribuenti trimestrali; • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2013), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2013.</p> <p>Variazioni di regime</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2014, rispetto a quella adottata nel 2013, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuente mensile nel 2013 che è passato trimestrale nel 2014: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2013, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2013; • contribuente trimestrale nel 2013 che è passato mensile nel 2014: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2013; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2014 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2014, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2014. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
Metodo previsionale	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante</p>

dall'applicazione del metodo storico.

Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Oggetto: MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA, RIFLESSI PENALI

L'articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro.

Ne consegue che nel caso di **dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a 50.000 euro con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale** come specificato anche dalla Circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di 50.000 euro risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2013, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 29 dicembre (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) a versare almeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli 50.000 euro).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma è necessaria l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell'acconto slitta al 29 dicembre).

Il 29 dicembre 2014 (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, ovvero 2013, se l'importo è superiore a 50.000 euro, costituisce violazione che assume rilevanza penale. A nulla rilevando il successivo versamento (ad esempio fatto al 30 di dicembre 2014).

Il ritardato versamento (eseguito oltre il 29 dicembre 2014), pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.13 D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

Dichiarazione presentata	omesso pagamento di imposta inferiore a 50.000 euro		nessun reato
	omesso pagamento di imposta superiore a 50.000 euro	versamento di Iva entro il 29/12/2014 (*) per raggiungere un debito complessivo inferiore a 50.000 euro	nessun reato
		mancato versamento dell'Iva al 29/12/2014 (*)	realizzazione del reato
		versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 29/12/2014 (*)	realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

(*) Quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell'acconto slitta al 29 dicembre.

Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come di consueto, le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Possano verificarsi due casi:

- l'azienda ha l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino,
- l'azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

1. i beni presenti presso i magazzini dell'impresa, presso i depositi e le unità locali,
2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

BENI IN INVENTARIO	
beni presso magazzino	sì
beni in deposito	sì
beni presso unità locali	sì
beni di proprietà ma presso terzi	sì
beni di proprietà altrui presso l'azienda	no
beni di proprietà in viaggio	sì
beni in viaggio di proprietà altrui	no

Ricordiamo che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall'art.1 d.P.R. n.695/96, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo):

- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
 - dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.032.914 euro.
- L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/14, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Oggetto: DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2013

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 29 dicembre 2014 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013, non trasmessa nell'ordinario termine del 30 settembre 2014. Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente al 29 dicembre 2014).

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che laddove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2014 entro il 29 dicembre 2014 consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di 258 euro (riducibile a 25,80 euro con ravvedimento), anziché di quella variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2013 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa ad un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2013, ovvero ad un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più Cud non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

Oggetto: ISTANZA PER L'ALLUNGAMENTO O LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014

Si ricorda a tutti i clienti che, a fronte della proroga concessa dall'Associazione Bancaria Italiana lo scorso 30 giugno 2014, le misure previste dall'Accordo per il Credito sottoscritto il 1° luglio 2013 sono concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti per le istanze presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.

La misura principale (c.d. "moratoria Abi") consiste nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei leasing finanziari immobiliari e mobiliari: requisito obbligatorio è che i contratti di mutuo e di leasing finanziario siano stati stipulati in data antecedente al 1° luglio 2013 e già in ammortamento a quella data. Non è possibile fruire di ulteriori 6/12 mesi di moratoria sul medesimo contratto, qualora sia già stata attivata la sospensione ai sensi dell'Accordo del 1° luglio 2013.

Per i soli contratti di mutuo chirografario e ipotecario, un'altra delle misure previste consente la facoltà di richiedere un allungamento della durata dei contratti. Il periodo massimo di allungamento dei mutui già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Possono fruire dell'allungamento anche i contratti di mutuo che hanno già fruito precedentemente della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi, sempre che i medesimi contratti non abbiano già fruito precedentemente di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011 o delle Nuove misure per il credito alle pmi del 28 febbraio 2012 .

L'istituto di credito valuterà l'eventuale variazione del tasso di interesse da applicare agli allungamenti della durata dei contratti di mutuo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di sospensione del pagamento del capitale dei contratti di mutuo e di leasing finanziario, devono essere realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza che vi sia la possibilità da parte della banca di richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quelle originarie.

L'elenco aggiornato al 22 luglio 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf

Oggetto: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PER OGNI OPERAZIONE NELLA FILIERA DEL TRASPORTO MERCI SU STRADA

Come sappiamo alcuni giorni fa è stato convertito in legge il D.L. n.133 del 12 Settembre 2014, noto come Sblocca Italia. In sede di conversione è stato aggiunto l'articolo 32-bis che contiene importanti disposizioni sull'autotrasporto.

In particolare il comma 4 del citato articolo prevede che:

"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.L. n.286/05, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art.51, co.1D.Lgs. n.231/07, e successive modificazioni".

La norma, che si riferisce al **solo trasporto merci** ed in particolare **su strada e all'intera filiera del trasporto**, interessa di fatto:

- l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
 - l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale in territorio italiano;
 - il committente;
 - il caricatore (ovvero colui che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo);
 - il proprietario della merce (non sempre corrispondente al committente);
- e prevede che:

ogni pagamento di corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debba essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili con esclusione del contante, **indipendentemente dalla cifra**.

La norma prevede poi che per le violazioni si applica l'art.51, co.1 D.Lgs. n.231/07, Decreto Antiriciclaggio.

In tal modo il Legislatore ha stabilito che i soggetti cui è delegato il controllo antiriciclaggio, come regolato dalla apposita norma debbano, avuta notizia del pagamento in contanti procedere alla relativa segnalazione al MEF nei trenta giorni, con la conseguenza, in caso di mancata segnalazione, della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2014 AL 15 GENNAIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE PARTICOLARI	
31 dicembre	Moratoria mutui e leasing Scade oggi il termine per richiedere la moratoria dei mutui e dei leasing in corso. In particolare sarà possibile richiedere la sospensione per 6 o 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui e dei canoni dei leasing immobiliari e mobiliari, oltre all'allungamento della durata dei mutui chirografari o ipotecari e delle anticipazioni bancarie su crediti.

SCADENZE FISSE	
16 dicembre	Versamento del saldo Imu e Tasi 2014 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2014 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre, codice tributo 6011. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Dichiarazioni d'intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di novembre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

16 dicembre	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
-----------------------	---

17 dicembre	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 novembre.</p>
-----------------------	---

18 dicembre	<p>Modello 770/2014 ordinario e semplificato</p> <p>Scade oggi il termine per regolarizzare mediante ravvedimento operoso la mancata presentazione del modello 770/ 2014 semplificato o ordinario. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il codice 8911.</p>
-----------------------	--

29 dicembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p> <p>Versamento dell'acconto Iva 2014</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2014 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).</p> <p>Omesso versamento Iva – reato penale</p> <p>Scade oggi il termine per versare l'Iva relativa al 2013 (qualora l'importo, di entità superiore a euro 50.000, non fosse stato ancora versato) al fine di non incorrere nella sanzione penale.</p>
-----------------------	---

31 dicembre	<p>Redazione libro inventari</p> <p>Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2014) doveva essere presentata entro il 30/09/14, scade oggi il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro inventari con i dati relativi all'anno 2013.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/12/14.</p> <p>Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2014</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per effettuare il ravvedimento del versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2014 ai fini Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive dovuto in data 1/12/2014.</p> <p>Rinnovo dell'opzione per avvalersi del regime di trasparenza fiscale</p> <p>Entro oggi le società di capitali (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Termine ultimo anche per i soggetti che intendono rinnovare l'opzione per un ulteriore triennio.</p>
-----------------------	---

15 gennaio	<p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta